



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **1009** del **23/04/2024**

Oggetto: **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 412/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.**

Proponente:

PF Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

U.O. proponente:

PF2 Tutela dell'ambiente e sicurezza sismica degli immobili comunali



Il Sindaco

- Dato atto che in base a quanto disposto dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n. 10” il Comune di Prato è classificato in fascia climatica “D”, che per questa zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di 12 ore ;
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192*”, che modifica ed integra il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 ;
- Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 , ovvero che il Sindaco, può ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;
- Richiamato l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il quale stabilisce che “al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria” ;
- Atteso che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;
- Considerato pertanto opportuno ampliare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all’interno degli edifici ;
- Visto l’art. 50, del D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale stabilito per l’accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nei Comuni ricadenti nella fascia climatica “D”, il prolungamento del periodo di accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, fino alle ore 24.00 del giorno 27/04/2024, autorizzando il funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare l’accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più



fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

INFORMA

Che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 gg. a decorrere dalla relativa data di pubblicazione.

Il Sindaco

Matteo Biffoni

Firmato da:

Matteo Biffoni

codice fiscale BFFMTT74E19G999Q

num.serie: 8327348180570439265

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 24/03/2023 al 24/03/2026